REGOLAMENTO (CEE) N. 3554/85 DEL CONSIGLIO

del 12 dicembre 1985

recante apertura, ripartizione e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per certe preparazioni e conserve di pesci, della voce ex 16.04 della tariffa doganale comune, in provenienza dal Portogallo (1986)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che l'articolo 362 dell'atto di adesione prevede che durante il periodo di soppressione progressiva dei dazi doganali tra la Comunità a dieci ed il Portogallo le preparazioni e conserve di sardine, preparazioni e conserve di tonni e le preparazioni e conserve di sgombri, delle sottovoci 16.04 D, E e ex F della tariffa doganale comune, in provenienza dal Portogallo possono essere importate nella Comunità a dieci in esenzione da dazio doganale nel limite di contingenti tariffari comunitari annuali rispettivamente di 5 000 tonnellate, 1 000 tonnellate e 1 000 tonnellate ; che occorre aprire questi contingenti tariffari per il periodo dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 ;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'ugualglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a dieci a detti contingenti, nonché l'applicazione senza interruzione dei tassi previsti per detti contingenti a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno di questi stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi ; che un sistema di utilizzazione dei contingenti tariffari comunitari, basato sulla ripartizione tra questi stati membri, è idoneo a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenuto conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato dei prodotti in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei suddetti prodotti dal Portogallo, nel corso di un periodo di riferimento rappresentativo, e in base alle prospettive economiche per il periodo contingentale considerato ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici, le importazioni di ciascuno stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni comunitarie dei prodotti in questione in provenienza dal Portogallo, alle percentuali indicate di seguito :

Stati membri	1982	1983	1984
Sardine			
Benelux	7,4	7,4	6,7
Danimarca	1,9	1,6	2,1
Germania	34,1	28,3	23,1
Grecia	0,4	0,2	0,1
Francia	21,5	21,4	17,0
Irlanda	—	0,2	0,1
Italia	4,8	5,1	4,5
Regno Unito	29,9	35,8	46,4
Tonni			
Benelux	—	—	—
Danimarca	—	—	—
Germania	—	—	1,1
Grecia	—	—	—
Francia	—	2,9	7,2
Irlanda	—	—	—
Italia	100	97,1	91,7
Regno Unito	—	—	—
Sgombri			
Benelux	10,9	10,3	7,4
Danimarca	—	—	—
Germania	—	—	—
Grecia	—	—	—
Francia	0,2	—	0,3
Irlanda	—	—	—
Italia	88,9	89,7	90,0
Regno Unito	—	—	2,3

considerando che è opportuno tener conto di queste percentuali e delle previsioni fatte da taluni stati membri, nonché della necessità di assicurare, all'occorrenza, un'equa ripartizione fra gli stati membri dell'obbligo previsto nell'atto di adesione ; che le percentuali di partecipazione iniziale al contingente totale possono quindi essere approssimativamente calcolate nel modo seguente :

Stati membri	Sardine	Tonni	Sgombri
Benelux	7,1	1,0	10,0
Danimarca	1,9	1,0	1,0
Germania	31,1	3,0	1,0
Grecia	0,2	1,0	1,0
Francia	15,0	10,0	1,0
Irlanda	0,3	1,0	1,0
Italia	4,8	82,0	84,0
Regno Unito	39,6	1,0	1,0

considerando che, per tener conto dell'evoluzione delle importazioni di detti prodotti nei vari stati membri, occorre dividere ciascuno dei volumi contingentali in due parti, ripartendo la prima fra gli stati membri e costituendo con la seconda una riserva destinata a coprire l'ulteriore fabbisogno degli stati membri che abbiano esaurito la loro quota iniziale ; che, per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno stato membro, occorre fissare la prima parte dei contingenti comunitari ad un livello che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % circa di ciascuno dei volumi contingentali ;

considerando che le quote iniziali degli stati membri possono essere esaurite più o meno rapidamente ; che, per tener conto di questo fatto e per evitare ogni discontinuità, ciascuno stato membro che ha esaurito quasi completamente una delle sue quote iniziali deve procedere al prelievo di una quota complementare dalla riserva corrispondente ; che tale prelievo deve essere effettuato da ciascuno stato membro quando ciascuna delle sue quote complementari è quasi totalmente esaurita, e se la riserva lo consenta ; che le quote iniziali complementari devono essere valide sino al termine del periodo contingentale ; che tale metodo di gestione richiede una stretta collaborazione tra gli stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento dei volumi contingentali ed informarne gli stati membri ;

considerando che, se ad una data determinata del periodo contingentale esiste in uno stato membro un residuo importante di una delle quote iniziali, è indispensabile che detto stato membro ne ritrasferisca una notevole percentuale nella riserva corrispondente, al fine di evitare che una parte dell'uno o dell'altro contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno stato membro mentre potrebbe essere utilizzata in altri ;

considerando che, poiché il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, tutte le operazioni relative alla gestione delle quote attribuite a detta unione economica possono essere effettuate da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Dal 1° marzo al 31 dicembre 1986 sono aperti contingenti tariffari comunitari in esenzione da dazi doganali nella Comunità a dieci per i seguenti prodotti in provenienza dal Portogallo e nei limiti indicati di seguito :

(in tonnellate)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volume del contingente
16.04	Preparazioni e conserve di pesci, compreso il caviale ed i suoi succedanei :	
	D. Sardine	5 000
	E. Tonni	1 000
	ex F. Boniti, sgombri e acciughe :	
	— Sgombri	1 000

Articolo 2

1. I contingenti tariffari fissati all'articolo 1 sono divisi in due parti.

2. a) La prima parte di ogni contingente è ripartita fra gli stati membri ; le quote che, fatto salvo l'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1986, ammontano ai seguenti quantitativi :

(in tonnellate)

Stati membri	Preparazioni e conserve di		
	sardine	tonni	sgombri
Benelux	284	8	80
Danimarca	76	8	8
Germania	1 244	24	8
Grecia	8	8	8
Francia	600	80	8
Irlanda	12	8	8
Italia	192	656	672
Regno Unito	1 584	8	8
Totale	4 000	800	800

b) La seconda parte di ogni contingente, pari rispettivamente a 1 000, 200 e 200 tonnellate costituisce la riserva corrispondente.

Articolo 3

1. Se una delle quote iniziali di uno stato membro, quale è fissata all'articolo 2, paragrafo 2 — ovvero la stessa diminuita della parte trasferita alla riserva, in caso di applicazione dell'articolo 5 — è utilizzata in ragione del 90 % o più, lo stato membro in questione procede immediatamente, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda quota pari al 10 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva lo permetta.

2. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle quote iniziali, uno stato membro ha utilizzato per il 90 % o più anche la seconda quota, esso procede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una terza quota pari al 5 % della propria quota iniziale, eventualmente arrotondata all'unità superiore, sempreché la consistenza della riserva stessa lo permetta.

3. Se dopo aver esaurito l'una o l'altra delle seconde quote, uno stato membro ha utilizzato, per il 90 % o più, anche la terza quota, esso precede, alle condizioni indicate al paragrafo 1, al prelievo di una quarta quota uguale alla terza.

Questo precedimento si applica fino all'esaurimento della riserva.

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, gli stati membri possono procedere al prelievo di quote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischino di non essere interamente utilizzate. Essi informano la Commissione dei motivi che li hanno indotti ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le quote complementari prelevate in applicazione dell'articolo 3 sono valide fino al 30 dicembre 1986.

Articolo 5

Gli stati membri trasferiscono alla riserva, al più tardi il 1° ottobre 1986, la frazione non utilizzata della loro quota iniziale che, alla data del 15 settembre 1986, ecceda il 20 % dell'importo iniziale. Essi possono trasferire un quantitativo superiore se vi è motivo di ritenere che questa possa rimanere inutilizzata.

Gli stati membri comunicano alla Commissione, entro il 1° ottobre 1986, il totale delle importazioni dei prodotti in questione, effettuate fino al 15 settembre 1986 incluso e imputate sui contingenti comunitari, nonché eventualmente la frazione di ciascuna delle loro quote iniziali riservate nelle rispettive riserve.

Articolo 6

La Commissione contabilizza gli importi delle quote aperte dagli stati membri conformemente agli articoli 2 e 3 e li informa senza indugio, sulla scorta delle notifiche pervenute, dello stato di utilizzazione delle riserve.

Essa informa gli stati membri, entro il 5 ottobre 1986, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa l'entità allo stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli stati membri adottano le opportune disposizioni affinché l'apertura delle quote complementari da essi prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibili le imputazioni, senza discontinuità, sulle loro parti cumulate dei contingenti comunitari.

2. Gli stati membri garantiscono agli importatori dei prodotti in questione il libero accesso alle quote loro assegnate.

3. Gli stati membri imputano alle loro quote le importazioni dei prodotti in questione man mano che tali prodotti sono presentati in dogana, accompagnati da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

4. Il grado di esaurimento delle quote degli stati membri è constatato in base alle importazioni originarie del Portogallo, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in libera pratica.

Articolo 8

A richiesta della Commissione, gli stati membri la informano delle importazioni effettivamente imputate sulle loro quote.

Articolo 9

Gli stati e la Commissione collaborano strettamente affinché il presente regolamento sia rispettato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il 1° marzo 1986, subordinatamente all'entrata in vigore del trattato di adesione della Spagna e del Portogallo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 1985.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. GOEBBELS